



COMUNE DI TRIPI

Provincia di Messina

Via Abacena n. 1
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830


sindaco@comune.tripi.me.it
tecnico@comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

SETTORE III - TECNICO-MANUTENTIVO

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (art. 40 comma 4 bis L.R. 06.04.1996 Nr. 16)

Tripì: li 23 MAG. 2008

VISTO: Il Sindaco



Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)

Art. 1

Per il periodo che decorre dal 30 giugno al 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni che verranno emanate con apposite ordinanze sindacali è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- a)- *accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;*
- b)- *usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;*
- c)- *fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o innesco di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.-*

Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali, asfaltati o sterrate, ricadenti all'interno del territorio comunale di questo Ente, dovranno provvedere, a loro cura e spese, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle proprie scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.-

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e, comunque, non inferiore a metri cento dal ciglio della scarpata delle strade.-

Art. 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche.-

Le messi, appena falciate, devono essere trasportate nelle aie.-

Art. 4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a)- *i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno sei metri;*
- b)- *il tubo di scarico dei motori termici, dovrà essere munito di schermo paravafille;*
- c)- *il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "b", dovrà essere posto ad una distanza non minore di metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;*
- d)- *il rifornimento del combustibile ai trattori o mietitrebbiatrici, dovrà essere effettuato a motore fermo;*
- e)- *sulle macchine mietitrebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere per classi d'incendio "A-B-C" di almeno dieci litri e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno otto litri;*
- f)- *si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine mietitrebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;*
- g)- *dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura. "vietato fumare e accendere fiamme libere";*
- h)- *oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione di incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.-*

Art. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, etc., per un raggio di almeno dieci metri.-

Art. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, in prossimità dei fabbricati destinati a civile abitazione ed a scopo agricolo, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri dieci a cura e spese del proprietario del terreno.-

Art. 7

Le sterpaglie, la vegetazione in genere ed i rifiuti persistenti all'interno di tutte le aree libere ricadenti all'interno dei centri abitati o confinante con essi, nonché in prossimità di fabbricati destinati a civile abitazione o ad altra destinazione urbanistica, devono essere completamente eliminati a cura e spese del proprietario del terreno.-

In caso di inadempienza riscontrata dagli organi comunali, previa emanazione di ordinanza sindacale, tutte le opere di decespugliamento necessarie per mettere in sicurezza la zona, verranno eseguite d'Ufficio con imputazione di tutte le spese nascenti alla ditta proprietaria dell'immobile.-

Art. 8

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri dieci.-

Art. 9

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e, comunque, non oltre le ore 09:00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose.-

E' fatto assoluto divieto accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.-

Art. 10

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolare situazione ambientale, è obbligato a dare immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde "115" e alle Autorità locali (*Carabinieri, Sindaco, Ufficio Comunale di Protezione Civile*).-

Art. 11

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.-

Art. 12

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso.-

Art. 13

I Comandi militari, durante il pericolo di grave pericolosità (30 giugno – 15 ottobre), per l'addestramento ed esercitazioni a fuoco, nell'apposito poligono di tiro, denominato "S. Barbara", ricadente in contrada "Romano" di questo Comune, dovranno adottare ogni precauzione necessaria atta a prevenire gli incendi.-

Art. 14

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate penalmente qualora si genera un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 c.p.) ed amministrativamente con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 258,00 (art. 40 comma 3° della Legge Regionale 06.04.1996 Nr. 16).-

La Sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco.-

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.-



COMUNE DI TRIPI


Si certifica che il presente avviso venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune nei modi e termini di legge

dal 03-07-08 al 18-07-08

Data Resid. Municipale, addi 22-07-08

L'ADDETTO ALL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI TRIPI

Provincia di Messina

Via Abacena n. 1
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830

affarigenerali@comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014 - 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO COMUNALE FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (art. 40 comma 4 bis L.R. 06.04.1996 Nr. 16)

Il presente Regolamento Fuochi Controllati in Agricoltura (art. 40 comma 4 bis L.R. 06.04.1996 Nr. 16) è composto da n. 15 articoli;

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06.06.2008 con atto n. 7;
- E' stato pubblicato, unitamente alla predetta delibera di Consiglio n. 7/2008, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.06.2008 al 29.06.2008;
- La citata delibera è divenuta esecutiva il 26.06.2008;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 03.07.2008 al 18.07.2008;
- E' entrato in vigore il 19.07.2008;

Tripi, li 22.07.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Miceli Dr. Franco)

